



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianni Bonelli

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

Il giorno 17 del mese di maggio dell'anno 2019 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 325 del 17/05/2019

OGGETTO: VERTENZA N. 2017/01861AVANTI LA CORTE DEI CONTI - PROCURA REGIONALE - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA. - RIGETTO ISTANZA DI RIMBORSO SPESE LEGALI PRESENTATO DA M.G.C.



OGGETTO: VERTENZA N. 2017/01861AVANTI LA CORTE DEI CONTI - PROCURA REGIONALE - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA. - RIGETTO ISTANZA DI RIMBORSO SPESE LEGALI PRESENTATO DA M.G.C.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 504 in data 14/05/2019 della S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

premesso che la Procura Generale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia nell'ambito della Vertenza V2017/01861:

- ha contestato a questa ASST il mancato introito e comunque l'estinzione del diritto di credito per la compartecipazione alla spesa sanitaria (c.d. "ticket") per le prestazioni di pronto soccorso in codice bianco erogate nel periodo 2003-2005 dall'A.O. di Varese;
- ha notificato *OMISSIS* invito a fornire deduzioni nell'ambito della vertenza citata al punto precedente;

dato atto che:

- con Decreto del 16 luglio 2018 la Procura Generale della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia ha emesso Decreto di Archiviazione parziale nei confronti di *OMISSIS*;
- con nota acquisita al protocollo aziendale in data 8.2.2018 con n. 0008374 *OMISSIS* ha presentato richiesta di rimborso della fattura n. 7/2018 pari ad € 7.295,60 quale acconto per onorari versati all'Avv. Antonio Villani;

evidenziato che l'art. 10 bis, comma 10, della Legge n. 248/2005, in sede di interpretazione autentica ha chiarito che spetta al Giudice contabile liquidare il rimborso delle spese unicamente in caso di "definitivo proscioglimento" di soggetti sottoposti a "giudizio";

acclarato che gli elementi che caratterizzano l'intera disciplina del rimborso delle spese legali, nell'ambito dei procedimenti avanti la Corte dei Conti, vanno individuati nell'avvenuto proscioglimento nel merito (che necessariamente consegue ad una sentenza del collegio giudicante) e nella soggezione del convenuto a "giudizio" di responsabilità amministrativa;

preso atto che:



- “...l'intera attività posta in essere prima della citazione attiene ad una fase pre-processuale e non ha carattere decisorio (e quindi non è idonea a ledere le ragioni e gli interessi di soggetti che non sono ancora parti di un processo instaurato). Ciò anche quando detta attività si conclude con un provvedimento di “archiviazione”: atto questo, che rimesso alla determinazione della parte pubblica non ha natura giurisdizionale, né determina un accertamento negativo di responsabilità, né può formare giudicato o creare vincoli per lo stesso ufficio del Pubblico Ministero, attesa la non definitività del suddetto provvedimento, che può essere revocato ed essendo pur sempre proponibile successivamente, nei limiti del termine di prescrizione....” (Sez. Giurisdizionale Corte dei Conti Marche - Sent. N. 236/09);
- “... Va quindi esclusa la spettanza per il soggetto oggetto di “invito a dedurre” ad ottenere il rimborso delle spese legali da lui sostenute in caso di successiva archiviazione disposta dal Pubblico Ministero contabile “ (T.A.R. Marche Ancona Sez. I, sent. 13-01.2011 n. 12);

considerato che, nel caso de quo, oltre alla mancanza dei presupposti necessari per far sorgere in capo al richiedente il diritto al rimborso alle spese legali sostenute, l'art. 67 rubricato “Invito a fornire deduzioni” del D.Lgs. 174/2016 statuisce che, nella fase di presentazione delle deduzioni, “...è facoltà del presunto responsabile di farsi assistere dal difensore...”;

dato atto che in ottemperanza a quanto descritto ai punti precedenti con nota in data 25.3.2019 prot. n. 0020354 a *OMISSIS*:

- è stato comunicato il non accoglimento della richiesta di rimborso spese legali da lei presentata con nota del 8.2.2018 con n. 0008374;
- è stato concesso, ai sensi dell'art. 10 bis Legge 241/1990, il termine di n. 10 giorni dal ricevimento della comunicazione in parola per presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

preso atto che alla scadenza del termine di cui all'art. 10 bis della Legge 241/1990 non sono pervenute osservazioni da parte di *OMISSIS*;

ritenuto, per tanto, alla luce delle considerazioni svolte e ad esito della decorrenza dei termini per la presentazione di eventuali osservazioni, di confermare che nel caso de quo non sussistono i presupposti di fatto e di diritto per poter accogliere l'istanza di rimborso;

rilevato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;



acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di confermare, alla luce delle considerazioni svolte in premessa e ad esito della decorrenza dei termini ex art. 10 bis Legge 241/1990 per la presentazione di eventuali osservazioni, che non sussistono i presupposti di fatto e di diritto per poter accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali pari ad € 7.295,60 presentata da *OMISSIS* nella fase pre-processuale della Vertenza V2017/01861;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 325 del 17/05/2019

OGGETTO: VERTENZA N. 2017/01861AVANTI LA CORTE DEI CONTI - PROCURA REGIONALE - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA. - RIGETTO ISTANZA DI RIMBORSO SPESE LEGALI PRESENTATO DA M.G.C.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 20/05/2019 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Santambrogio Marco - Responsabile del procedimento AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano – Direttore ad interim Affari Generali e Legali

Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa

Maffioli Lorenzo - Direttore Direzione Sanitaria

Mazzoleni Ivan Alessandro - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Bonelli Gianni - Direttore Direzione Generale

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Falcione Teresa